

Il candidato traduca il seguente preambolo della Convenzione UNESCO del 1970.

**Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.
Conclusa a Parigi il 14 novembre 1970**

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 12 ottobre al 14 novembre 1970 nella sua sedicesima sessione,

ricordando l'importanza delle disposizioni della Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale adottata dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione,

considerando che lo scambio dei beni culturali tra le nazioni con fini scientifici, culturali ed educativi approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproci fra le nazioni,

considerando che i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli e che essi assumono il loro valore reale solo se sono conosciuti con la più grande precisione la loro origine, la loro storia e il loro ambiente,

considerando che ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita,

considerando che, per evitare tali pericoli è indispensabile che ciascuno Stato prenda maggiormente coscienza degli obblighi morali inerenti al rispetto del proprio patrimonio culturale nonché di quello di tutte le nazioni,

considerando che i musei, le biblioteche e gli archivi, in quanto istituzioni culturali, devono vigilare affinché la costituzione delle loro collezioni sia fondata su principi morali universalmente riconosciuti,

considerando che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali recano danno alla comprensione reciproca tra le nazioni, che l'UNESCO ha il dovere di favorire, raccomandando tra l'altro agli Stati interessati convenzioni internazionali a tale scopo,

considerando che per essere efficace la protezione del patrimonio culturale deve essere organizzata sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale ed esige una stretta collaborazione tra gli Stati,

considerando che la Conferenza generale dell'UNESCO ha già adottato nel 1964 una raccomandazione a tale scopo,

avendo ricevuto nuove proposte concernenti le misure da adottare per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali, questione che costituisce il punto 19 dell'ordine del giorno della sessione,

dopo avere deciso, nella sua quindicesima sessione, che tale questione sarà oggetto di una convenzione internazionale,

adotta, il quattordici novembre 1970, la presente Convenzione.